



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEL SENATO ACCADEMICO E NEL COMITATO PER LO SVILUPPO DELLO SPORT UNIVERSITARIO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA", NONCHE' NELLE ASSEMBLEE DI FACOLTA'

(approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 400 del 17 dicembre 2019)



Indice

Art. 1 - Indizione delle elezioni.....	3
Art. 2 - Corpo elettorale.....	3
Art. 3 - Numero dei rappresentanti eleggibili e validità delle votazioni.....	3
Art. 4 - Liste elettorali	4
Art. 5 - Presentazione liste	5
Art. 6 - Pubblicazione delle liste e propaganda elettorale	5
Art. 7 - Seggi elettorali: ubicazione e composizione	6
Art. 8 - Accesso ai seggi	7
Art. 9 - Operazioni e compiti del seggio elettorale.....	7
Art. 10 - Votazioni.....	8
Art. 11 - Operazioni di scrutinio	8
Art. 12 - Commissione Elettorale Centrale e Commissioni Elettorali di Facoltà	8
Art. 13 - Criteri per l'individuazione degli eletti	8
Art. 14 - Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi	9
Art. 15 - Nomina	9
Art. 16 - Sostituzioni.....	9
Art. 17 - Disposizioni speciali per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nelle Assemblee di Facoltà.....	10
Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali	11



Art. 1 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse sono indette, ogni biennio, con decreto rettorale reso pubblico almeno 90 giorni prima della data fissata per le votazioni. [U](#)

Art. 2 - Corpo elettorale

1. L'elettorato attivo spetta agli studenti e alle studentesse che alla data delle votazioni risultino iscritti all'anno accademico corrente (in corso o fuori corso) ai corsi di laurea e di laurea magistrale, ai corsi di Dottorato di Ricerca e alle Scuole di Specializzazione.

2. L'elettorato attivo spetta altresì, agli studenti e alle studentesse delle Scuole di Specializzazione, iscritti all'ultimo anno accademico utile per il proseguimento del corso degli studi e che non lo abbiano ancora terminato. L'elettorato attivo è esteso agli iscritti e alle iscritte al dottorato di ricerca per la sola durata normale del Corso.

3. Non hanno titolo all'elettorato attivo, oltre a quanti ricadono nelle fattispecie previste dall'art. 9 "Codice etico" dello Statuto, coloro che non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni.

4. L'elettorato passivo spetta agli studenti e alle studentesse che alla data di indizione delle elezioni risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso (e solo per la prima volta) ai corsi di laurea, di laurea magistrale e ai corsi di Dottorato di ricerca.

5. L'elettorato passivo spetta altresì agli studenti e alle studentesse delle Scuole di Specializzazione che, alla data di indizione delle elezioni, risultino iscritti all'ultimo anno accademico utile per il proseguimento del corso degli studi e che non lo abbiano ancora terminato.

6. Gli studenti e le studentesse dei corsi interfacoltà godono dell'elettorato attivo e passivo per la Facoltà sede amministrativa del corso.

7. Gli eletti e le elette devono, alla data del decreto rettorale di nomina, risultare comunque in possesso dei requisiti sopra richiesti.

8. In assenza di detti requisiti, l'Amministrazione provvede ad escludere lo studente o la studentessa dall'elenco degli eletti e a sostituirlo con lo studente o la studentessa risultato primo dei non eletti della stessa lista e per lo stesso organismo.

9. L'iscrizione degli studenti all'Università è comprovata dalla inclusione nelle liste degli aventi diritto al voto, salvo le opportune integrazioni sulla base degli accertamenti esperiti dagli uffici competenti alla gestione della carriera degli studenti e delle studentesse. [U](#)


Art. 3 - Numero dei rappresentanti eleggibili e validità delle votazioni

1. Il numero dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse da eleggere negli Organi centrali è fissato dal Decreto Rettorale di indizione in relazione a quanto previsto dallo Statuto.

2. Le elezioni danno luogo alla nomina del numero dei rappresentanti previsti qualora ad esse partecipino almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario, il numero degli eletti e delle elette si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti (art. 31 comma 2, dello Statuto) con arrotondamento per eccesso se la parte decimale è superiore a 0,5. [U](#)




Art. 4 - Liste elettorali

1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse avviene sulla base di liste concorrenti.
2. La presentazione delle liste deve avvenire entro e non oltre le ore 18.00 del trentesimo giorno precedente il primo giorno delle votazioni.
3. Ogni Lista è presentata da un elettore o da un elettrice firmatario della Lista, responsabile della completezza della documentazione presentata.
4. Tale elettore o elettrice può altresì presentare Liste aventi lo stesso simbolo e la stessa denominazione in altri organismi.
5. La presentazione di ciascuna Lista avviene mediante il deposito, presso l'Area Affari istituzionali dell'Università, della dichiarazione di presentazione di Lista di candidati e della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni singolo candidato o candidata.
6. Il presentatore o la presentatrice della Lista assume, altresì, congiuntamente ad altro sottoscrittore o sottoscrittrice della Lista, la funzione di responsabile della Lista stessa o di altra Lista presentata in altri organismi, ma avente lo stesso simbolo e la stessa denominazione.
7. Ogni dichiarazione di presentazione deve contenere:
 - a) Una sigla o simbolo atto a identificare la Lista, riprodotta anche su supporto magnetico (la Commissione Elettorale Centrale invita il presentatore di Lista a modificare, nel termine perentorio di due giorni dall'invito, la denominazione o simbolo della Lista qualora risulti identica o confondibile con altra presentata in precedenza);
 - b) Un elenco degli studenti e delle studentesse candidati, riprodotto anche su supporto magnetico. Il numero dei candidati e delle candidate non deve essere superiore al numero dei rappresentanti da eleggere maggiorato del 30%. A parità di voti di preferenza risulterà eletto il candidato o la candidata che precede nell'ordine di Lista;
 - c) La dichiarazione di accettazione della candidatura per ciascuno degli studenti e delle studentesse candidati;
 - d) l'indicazione del recapito e la firma autenticata dei due responsabili di Lista.
8. Compiti dei responsabili di Lista sono:
 - 1) ricevere comunicazioni dall'Area Affari istituzionali e dalla Commissione Elettorale Centrale.
 - 2) designare i rappresentanti di Lista presso i seggi, comunicandone i nominativi alla Commissione Elettorale Centrale non oltre l'ottavo giorno antecedente la data di inizio delle votazioni. Nel caso tale termine non sia rispettato, le designazioni vengono fatte direttamente ai Presidenti di Seggio non oltre l'inizio delle operazioni di voto;
 - 3) presentare, su richiesta dell'Area Affari istituzionali, l'elenco degli studenti e delle studentesse sottoscrittori di Lista che potranno essere utilizzati per la costituzione dei seggi. Tale presentazione deve essere fatta, inderogabilmente, entro il ventesimo giorno antecedente il primo giorno di votazione. 



Art. 5 - Presentazione liste

1. Le liste dei candidati e delle candidate per gli organismi centrali devono essere corredate da non meno di 200 e non più di 350 firme – autenticate anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in conformità ad appositi modelli predisposti dall'Amministrazione - di studenti e studentesse regolarmente iscritti.
2. La presentazione delle firme di cui sopra deve essere fatta - a pena di nullità - su moduli predisposti dall'Amministrazione.
3. Ogni studente o studentessa può candidarsi per più organismi soltanto in liste aventi la stessa denominazione o simbolo.
4. Lo studente o la studentessa candidato in una Lista non può figurare come presentatore della Lista stessa; qualora ciò si verifici, la presentazione è nulla.
5. Le firme di coloro che presentano le liste dei candidati e delle candidate devono essere autenticate nei modi di legge, come pure da personale dell'Amministrazione all'uopo designato. Le dichiarazioni di accettazione delle candidature possono essere autenticate anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in conformità ad appositi modelli predisposti dall'Amministrazione.
6. Le generalità del soggetto autenticante, nonché la qualifica rivestita ed il timbro dell'Ufficio, devono risultare in modo chiaro ed inequivocabile, pena nullità della presentazione della lista.
7. Per i firmatari devono risultare i dati anagrafici, la Facoltà di appartenenza, il numero di matricola.
8. Per i candidati e le candidate, pena la nullità della candidatura, devono risultare nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, Facoltà cui sono iscritti, numero di matricola.
9. L'Area Affari istituzionali provvede, avanti al presentatore, a sigillare all'interno di un plico il materiale ricevuto, apponendo sullo stesso la data e l'orario di consegna.
10. Rimane fuori dal plico il foglio di presentazione della Lista con relativa firma del presentatore o della presentatrice, che viene autenticata dall'Area Affari istituzionali al momento della presentazione.
11. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, i plichi vengono consegnati per le rispettive competenze alla Commissione Elettorale Centrale e alle rispettive Commissioni Elettorali di cui all'articolo 12. Queste ultime, a partire dal giorno seguente, organizzano i lavori di apertura e di esame del materiale, previa convocazione del presentatore o della presentatrice di Lista di volta in volta interessato. 

Art. 6 - Pubblicazione delle liste e propaganda elettorale

1. L'elenco delle liste elettorali è reso pubblico sul sito istituzionale dell'Università otto giorni prima della data delle elezioni. L'ordine progressivo con il quale viene presentato l'elenco delle liste ammesse alla competizione elettorale sia negli Organi Centrali che di Facoltà è determinato con apposito sorteggio che sarà svolto dalla Commissione Elettorale Centrale in presenza dei sottoscrittori o dei presentatori di Lista interessati. L'ordine progressivo con il quale viene presentato l'elenco delle liste ammesse alla competizione elettorale nelle sole Assemblee di Facoltà, è determinato con apposito sorteggio che sarà svolto dalle rispettive Commissioni Elettorali Locali in presenza dei sottoscrittori o dei presentatori di Lista interessati.



2. La propaganda elettorale termina 24 ore prima della data di inizio delle votazioni.
3. Per l'esercizio della propaganda elettorale i Presidi, entro cinque giorni dall'invito del Rettore, dovranno provvedere a mettere a disposizione aule e spazi sospendendo, ove strettamente necessario, l'attività didattica in modo da consentire una pluralità di sedi per la propaganda elettorale.
4. La Commissione Elettorale Centrale e le Commissioni Elettorali di cui all'articolo 12 disciplinano lo svolgimento della propaganda elettorale nel rispetto dei principi della Costituzione.



Art. 7 - Seggi elettorali: ubicazione e composizione

1. Il Rettore rende pubblica l'ubicazione dei seggi presso cui si svolgeranno le elezioni almeno otto giorni prima della data delle elezioni attraverso una comunicazione pubblicata sul sito web dell'Università e mediante disposizione affissa all'albo dell'Università e comunicata ai presentatori e alle presentatrici delle liste.
2. I componenti dei seggi elettorali sono nominati con decreto rettorale. I seggi sono composti da:
 - a) Un presidente ed un vicepresidente, con funzioni di segretario, scelti fra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università;
 - b) Due membri individuati dall'Area Affari Istituzionali e scelti negli elenchi degli elettori e delle elettrici di cui all'art. 4, comma 8, numero 3 del presente regolamento, forniti dai responsabili delle singole liste, in modo che i due membri siano possibilmente firmatari di liste differenti.
3. L'Ufficio di presidente, di membro e di vicepresidente è obbligatorio.
4. In caso di impedimento o mancata presentazione di uno o di ambedue i membri, il presidente provvede alla integrazione del seggio con la nomina di elettori o elettrici presenti alle operazioni di voto.
5. In nessun caso può essere nominato membro del seggio chi risulti essere candidato alle elezioni.
6. Le operazioni del seggio elettorale sono valide sempre che risultino presenti almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il vicepresidente.
7. In caso di impedimento o di mancata presentazione del presidente o del vicepresidente del seggio, il Rettore provvede con suo decreto a sostituirlo.
8. Con decreto rettorale i seggi di cui al presente articolo potranno essere modificati, in caso di concomitanza con consultazioni elettorali studentesche a carattere nazionale.
9. Il supporto tecnico-informatico ai seggi e la risoluzione di qualsiasi problematica o carenza funzionale in loco saranno garantiti dal personale tecnico e informatico delle Facoltà e delle altre strutture sede di seggio.





Art. 8 - Accesso ai seggi

1. Ai seggi possono accedere: gli elettori e le elettrici, i candidati, i componenti la Commissione Elettorale Centrale, i funzionari dell'Area Affari istituzionali autorizzati dal Direttore dell'Area, i rappresentanti di Lista - uno per ogni seggio. Gli elettori e le elettrici esercitano il voto presso il seggio di rispettiva iscrizione. E' possibile esercitare il voto anche presso altro seggio.
2. I rappresentanti di Lista possono assistere a tutte le operazioni elettorali senza parteciparvi direttamente; essi possono far inserire a verbale loro dichiarazioni per quanto attiene al regolare svolgimento delle operazioni medesime. ↻

Art. 9 - Operazioni e compiti del seggio elettorale

1. Alle ore 16,00 del giorno precedente il primo dei giorni previsti per le votazioni ed indicati nel decreto rettorale d'indizione, i seggi vengono costituiti con l'insediamento del presidente e degli altri componenti.
2. Si procede quindi alle operazioni preparatorie delle votazioni in modalità elettronica, effettuando l'accensione ed il test di funzionamento delle apparecchiature fornite per le operazioni di voto.
3. Al termine di dette operazioni il presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura.
4. Affida quindi le chiavi di accesso al seggio alla custodia delle forze dell'ordine o di persone responsabili all'uopo designate, o del servizio di vigilanza.
5. Alle ore 8,00 di ciascuno dei giorni indicati per le votazioni, accertata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti nel giorno precedente, il presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni.
6. Le operazioni di voto sono svolte nei giorni indicati nel decreto rettorale che indice le elezioni, in modo che i seggi restino aperti tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 19,00 ad esclusione dell'ultimo giorno di votazione, in cui le operazioni di voto sono svolte dalle ore 8,30 alle ore 14.00.
7. L'elettore e l'elettrice, muniti di un valido documento di riconoscimento, si potranno recare in un qualsiasi seggio elettorale istituito dall'amministrazione, anche dislocato sul territorio regionale.
8. Il Presidente o il vicepresidente del seggio, contestualmente all'identificazione dell'elettore o dell'elettrice, provvederà ad abilitare l'elettore al voto all'interno del sistema elettronico centralizzato, certificando così la presenza dell'elettore o dell'elettrice al seggio presieduto.
9. Per esprimere il proprio voto l'elettore e l'elettrice si recano alla postazione assegnata dal personale di seggio, che ne verifica contestualmente la corretta funzionalità.
10. Completate le procedure di voto, il Presidente o un componente del seggio restituisce il documento all'elettore o all'elettrice.
11. Nel caso in cui l'elettore o l'elettrice non completi la procedura di voto, si considererà votata "scheda bianca". ↻



Art. 10 - Votazioni

1. Le schede riportano elencate, secondo l'ordine di cui al precedente articolo 6, le denominazioni o simboli delle liste.
2. Il voto dell'elettore o dell'elettrice può essere espresso usando il mouse e selezionando una delle seguenti modalità:
 - a) cliccando solo sulla lista prescelta senza esprimere una preferenza per un candidato o una candidata (valido come solo voto di lista);
 - b) cliccando sulla lista prescelta ed esprimendo anche una preferenza per il candidato o la candidata della sola lista prescelta (valido come voto di lista e di preferenza);
 - c) cliccando sulla scelta "scheda bianca".
3. Ad ogni selezione seguirà una conferma della scelta operata eventualmente modificabile prima della sua definitiva approvazione da parte dell'elettore o dell'elettrice.
4. Seguirà un'ulteriore messaggio per l'abbandono della postazione di voto o per esprimere il voto per altro organismo.
5. Ciascun elettore e ciascuna elettrice dispongono di un solo voto di preferenza.
6. L'elettore e l'elettrice possono manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati o le candidate della Lista votata. [!\[\]\(48a7667d09d5a06397e047ee4537bb6f_img.jpg\)](#)

Art. 11 - Operazioni di scrutinio

1. Alle ore 15.00 dell'ultimo giorno di votazione, la Commissione Elettorale Centrale, riunita in seduta pubblica, dà inizio alle fasi di spoglio elettronico delle schede votate, le cui risultanze preliminari sono tempestivamente rese pubbliche sul portale dell'Università. [!\[\]\(750841ae7100dc832cb0a4b3af4492f3_img.jpg\)](#)

Art. 12 - Commissione Elettorale Centrale e Commissioni Elettorali di Facoltà

1. Per le elezioni di cui al presente Regolamento è incaricata la stessa Commissione Elettorale Centrale che procede agli accertamenti relativi alle componenti elettive del personale docente nel Senato Accademico, integrata dal Direttore dell'Area Servizi agli Studenti o da un suo delegato. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 del Regolamento per le elezioni con voto elettronico dei rappresentanti delle 6 macro-aree scientifico-disciplinari nel Senato Accademico.
2. In caso di abbinamento con le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nelle Assemblee di Facoltà, la Commissione Elettorale Centrale è coadiuvata da altrettante Commissioni Elettorali di Facoltà nominate dai Presidi, alle quali spetta l'esame della rispettiva documentazione relativa alle candidature ed alle firme di sostegno alle medesime, nonché l'attribuzione delle rappresentanze secondo i criteri generali per l'individuazione degli eletti e l'esame di ricorsi ai sensi dell'articolo 14. [!\[\]\(0f48f43ebd21f231a458c96216dbf4d1_img.jpg\)](#)

Art. 13 - Criteri per l'individuazione degli eletti

1. L'attribuzione delle rappresentanze da parte della Commissione Elettorale Centrale e delle Commissioni Elettorali di Facoltà avviene con il seguente criterio:
 - a) Per ogni Lista è determinato il "numero elettorale" costituito dal totale dei voti validi ottenuti;



- b) Per ogni Lista è determinato altresì il “numero individuale” costituito dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della Lista;
- c) Il “numero elettorale” di ogni Lista è diviso successivamente per uno, per due e così via sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere, determinando i relativi quozienti;
- d) Tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente scegliendo poi fra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde il minor “numero elettorale”;
- e) Le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera precedente;
- f) Risultano eletti, Lista per Lista, i candidati e le candidate che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze: a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato o la candidata che precede nell'ordine di Lista. [↶](#)

Art. 14 - Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi

- 1. I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale Centrale e dalle Commissioni Elettorali di Facoltà, sono immediatamente resi pubblici sul portale dell'Università.
- 2. Entro i tre giorni lavorativi successivi può essere proposto ricorso.
- 3. La Commissione Elettorale Centrale o la Commissione Elettorale di Facoltà decide sui ricorsi entro tre giorni dal termine di presentazione, sentiti, qualora lo ritenga necessario, il primo firmatario di essi e/o, i componenti dei seggi elettorali.
- 4. Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale Centrale o della Commissione Elettorale di Facoltà, entro tre giorni lavorativi può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile. [↶](#)

Art. 15 - Nomina

- 1. Alla nomina dei rappresentanti negli Organi centrali provvede il Rettore con proprio decreto nei cinque giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti dall'articolo precedente per la proposizione dei ricorsi o per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.
- 2. Ciascun Preside di Facoltà provvede, nel termine di cui al comma 1, alla nomina dei rappresentanti negli Organi di Facoltà. [↶](#)

Art. 16 - Sostituzioni

- 1. In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di elettore, il rappresentante degli studenti e delle studentesse è sostituito dal candidato o dalla candidata che lo segue nell'ordine decrescente delle cifre elettorali individuali di Lista.
- 2. Lo studente o la studentessa eletto che nel corso del mandato elettorale consegua la laurea, non è considerato decaduto se, senza soluzione di continuità di anno accademico ove possibile, si iscrive a:
 - a) corso di laurea magistrale della Facoltà di riferimento;
 - b) scuola di specializzazione della Facoltà di riferimento;



- c) altro corso di laurea di I livello;
- d) dottorato di ricerca.

3. Alle sostituzioni provvedono, per quanto di rispettiva competenza, il Rettore e i Presidi entro i cinque giorni successivi al verificarsi delle cessazioni di cui al comma 1. In caso di inerzia dei Presidi, il Rettore intima al Preside di provvedere alla nomina entro due giorni e, in difetto, provvede con proprio decreto entro i successivi cinque giorni. [U](#)

Art. 17 (ex16-bis) - Disposizioni speciali per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nelle Assemblee di Facoltà

1. Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nelle Assemblee di Facoltà si applica il presente Regolamento ad esclusione dell'articolo 1, dell'articolo 3 comma 1, dell'art. 5 comma 1, dell'articolo 15 e dell'articolo 16 comma 2, lettera c).

2. Si applicano inoltre gli articoli 7 e 12 del Regolamento-tipo delle Facoltà e le corrispondenti disposizioni dei singoli Regolamenti di Facoltà, modificati come di seguito:

- a) all'articolo 7, comma 11, del Regolamento-tipo delle Facoltà e alle corrispondenti disposizioni dei singoli Regolamenti di Facoltà, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con l'eccezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse, che restano in carica 2 anni.";
- b) all'articolo 12, comma 1, del Regolamento-tipo delle Facoltà e alle corrispondenti disposizioni dei singoli Regolamenti di Facoltà, sono soppresse le parole: "di norma";
- c) l'articolo 12, comma 4, del Regolamento-tipo delle Facoltà e le corrispondenti disposizioni dei singoli Regolamenti di Facoltà, sono così riformulati: "4. Con decreto del Preside, entro dieci giorni dall'avvenuta indizione delle elezioni degli Organi centrali con decreto rettorale, sono determinati:
 - a) il numero dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse da eleggere;
 - b) il numero di firme da presentare a corredo delle liste dei candidati.";
- d) l'articolo 12, comma 5, del Regolamento-tipo delle Facoltà e le corrispondenti disposizioni dei singoli Regolamenti di Facoltà, sono così riformulati: "5. Nel decreto saranno indicate le modalità di svolgimento delle elezioni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza", nonché nelle Assemblee di Facoltà.";
- e) all'articolo 12, comma 6, del Regolamento-tipo delle Facoltà e alle corrispondenti disposizioni dei singoli Regolamenti di Facoltà, dopo le parole: "su richiesta del Preside", sono inserite le seguenti: "in base all'elenco dei corsi coordinati dalla Facoltà comunicato ufficialmente dal Preside medesimo", e sono soppresse le parole: ", almeno quindici giorni prima delle votazioni";
- f) all'articolo 12, comma 7, del Regolamento-tipo delle Facoltà e alle corrispondenti disposizioni dei singoli Regolamenti di Facoltà, la parola: "triennio" è sostituita dalla parola: "biennio".
- g) all'articolo 12, comma 9, lettera a) del Regolamento-tipo delle Facoltà, dopo le parole: "status di studente" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 comma 2, lettere a) e b) nonché lettera d) limitatamente all'ipotesi d'iscrizione al dottorato di ricerca istituito presso un Dipartimento afferente alla Facoltà, del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse negli organi centrali dell'università, nonché nelle Assemblee di Facoltà".



3. E' abrogata ogni altra disposizione del Regolamento-tipo delle Facoltà e dei singoli Regolamenti di Facoltà, incompatibile con quanto disposto dal presente Regolamento. ↻

Art. 18 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dettate in materia dalla legge n. 240/2010 e dallo Statuto della Sapienza, nonché le disposizioni, ove compatibili, previste per le elezioni degli Organi delle Amministrazioni Comunali.

2. Laddove non espressamente disposto dal presente Regolamento, le denominazioni, i nomi comuni, le funzioni e le cariche ivi menzionate, e le disposizioni alle stesse riferite, devono in ogni caso ritenersi applicabili, declinate e concordate tanto al genere maschile quanto al genere femminile. ↻